

Repertorio N. 13062

Raccolta N. 8406

CONTRATTO DI SERVIZIO

**PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 AI SENSI
DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO
2000, N. 164**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 13 (tredici) del mese di aprile, in Torino, Largo

Regio Parco n. 11, presso la sede di Italgas Reti Spa.

Avanti me dottor ROBERTO GRASSI REVERDINI, Notaio in Torino

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

sono comparsi:

Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010

in questo atto rappresentato dalla dott.ssa Stefania Campagnolo, X X X X X X X X X

XXXXXX, domiciliata per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale,

in qualità di Dirigente del Servizio Contratto Ambito Gas, tale nominata in forza di

provvedimento prot. n. 4381 del 30/08/2022, in qualità di Stazione Appaltante dell'Atem

"Torino1", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico e del Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale 12

novembre 2011, n. 226, (di seguito, "Delegato")

e

"ITALGASRETISPA",

con sede in Torino (TO), Largo Regio Parco n. 11, capitale sociale Euro 252.263.314,00

interamente versato, con numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TORINO e codice

fiscale: 00489490011, - REA n. 1082

domicilio eletto per tutti gli effetti del presente contratto, in persona del legale rappresentante pro tempore

Ing. Pier Lorenzo DELL'ORCO, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della società stessa, munito dei poteri per quanto infra in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2023, (di seguito, "Gestore").

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, dopodiché convergono e stipulano quanto segue.

Premesso che

a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente integrato e modificato (di seguito, "decreto legislativo n. 164/00"), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale con decreto 19 gennaio 2011 ha determinato gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito, "decreto-legge n. 159/07") e dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito, "legge n. 99/09");

c) il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 21 aprile 2011 hanno introdotto

	disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi	
	affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione	
	dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00;	
	d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per	
	i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale con decreto 18	
	ottobre 2011 ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun	
	ambito territoriale;	
	e) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per	
	i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con decreto 12	
	novembre 2011, n. 226 (di seguito, "D.M. 226/11"), ha definito i	
	criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del	
	servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo	
	46-bis del decreto-legge n. 159/07;	
	f) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00	
	i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo	
	sul servizio di distribuzione del gas naturale sono esercitati dagli enti	
	locali e i rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi	
	contratti di servizio, in cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.M.	
	226/11, la funzione di controparte, per delega espressa degli enti	
	locali concedenti, è svolta dal Delegato, coadiuvato, nella funzione di	
	vigilanza e controllo, da un apposito comitato di monitoraggio;	
	g) in data 20 maggio 2015 è stato approvato il Decreto Ministeriale n.	
	106 che ha apportato modifiche al D.M. 226/2011 e ai suoi allegati;	
	h) ai sensi dell'articolo 14, commi 8 e 9, del decreto legislativo n.	
	164/00 il Gestore:	

	1. con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti	
	oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti	
	o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle	
	obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o a	
	estinguere queste ultime, e a corrispondere una somma al	
	distributore uscente pari al valore di rimborso per gli impianti	
	la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al Gestore;	
	tali oneri sono indicati nel bando di gara di cui alla successiva	
	lettera l);	
	2. acquisisce la disponibilità degli impianti alla data del	
	pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti,	
	ovvero dalla data di offerta reale della stessa, nei termini	
	previsti dal presente contratto;	
	i) con deliberazioni di Consiglio Comunale (Allegato 1), i Comuni di	
	Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Rivalta di Torino, Rivoli e Torino	
	appartenenti all'ambito di Torino 1 (di seguito, "Enti Concedenti")	
	hanno approvato lo schema di convenzione ex art. 30 D. Lgs. n.	
	267/2000 per la gestione in forma associata della procedura ad	
	evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del	
	gas naturale in relazione all'Ambito Territoriale Torino 1,	
	demandando al Comune di Torino il ruolo di stazione appaltante ai	
	sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 226/11, al fine di procedere	
	all'affidamento, mediante gara, ai sensi del predetto articolo 14,	
	comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, del servizio di	
	distribuzione di gas naturale nel predetto ambito;	

j) con le delibere di cui alla precedente lettera i) gli Enti Concedenti hanno demandato al Delegato la responsabilità di ogni rapporto con il Gestore ivi inclusa la funzione di controparte del contratto di servizio ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/11;

k) con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 01737/064 del 14 maggio 2019 (Allegato 2), il Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.M. 226/11, ha approvato il bando di gara (Allegato 3) e il disciplinare di gara (Allegato 4), redatti sulla base del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui rispettivamente, agli allegati 2 e 3 del citato D.M.;

l) in data 29 dicembre 2017 il bando di gara e il disciplinare di gara sono stati inviati all'Autorità ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.M. 226/11, e sono stati quindi pubblicati in data 27 maggio 2019;

m) ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del D.M. 226/11, l'Allegato B (Allegato 5) al bando di gara pubblicato in data 27 maggio 2019 ha riportato per gli impianti oggetto di disaccordo tra gli Enti Concedenti e il gestore uscente la stima del gestore uscente, la stima dell'Ente concedente ed il valore di riferimento determinato come il più grande fra la stima dell'Ente Concedente ed il valore delle immobilizzazioni nette di località, ossia la RAB;

n) a tal proposito si rammenta che:

- il Comune di Grugliasco con deliberazione di G.C. in data 23/07/2018 n. 177 ha, fra l'altro, preso atto del disaccordo con il gestore uscente in merito alla determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente e ha approvato la propria

	Relazione di stima degli impianti recante il relativo valore di	
	rimborso;	
	- il Comune di Moncalieri con deliberazione di G.C. in data	
	13/12/2018 n. 516 ha, fra l'altro, preso atto del disaccordo con il	
	gestore uscente sia in merito alla determinazione del valore di	
	rimborso spettante al gestore uscente approvando la propria	
	Relazione di stima degli impianti recante il relativo valore di	
	rimborso, sia in merito al trattamento delle opere a devoluzione	
	gratuita;	
	- il Comune di Nichelino con deliberazione di G.C. in data	
	29/11/2018 n. 195 ha, fra l'altro, preso atto del disaccordo con il	
	gestore uscente sia in merito alla determinazione del valore di	
	rimborso spettante al gestore uscente approvando la propria	
	Relazione di stima degli impianti recante il relativo valore di	
	rimborso, sia in merito al trattamento delle opere a devoluzione	
	gratuita;	
	- il Comune di Rivalta di Torino con deliberazione di G.C. in data	
	24/07/2018 n. 177 ha, fra l'altro, preso atto dell'accordo con il	
	gestore uscente in merito alla determinazione del valore di	
	rimborso spettante al gestore uscente e ha approvato la	
	Relazione di stima degli impianti nonché il valore di rimborso di	
	tali impianti presentati dal gestore uscente;	
	- il Comune di Rivoli con deliberazione di G.C. in data 24/07/2018 n.	
	252 ha, fra l'altro, preso atto del disaccordo con il gestore uscente	
	sia in merito alla determinazione del valore di rimborso spettante	

	al gestore uscente approvando la propria Relazione di stima degli	
	impianti recante il relativo valore di rimborso, sia in merito al	
	trattamento delle opere a devoluzione gratuita;	
	- il Comune di Torino con deliberazione di G.C. in data 6/11/2018 n.	
	2018 05038/064 ha, fra l'altro, preso atto del disaccordo con il	
	gestore uscente in merito alla determinazione del valore di	
	rimborso spettante al gestore uscente e ha approvato la propria	
	Relazione di stima degli impianti recante il relativo valore di	
	rimborso;	
	o) sulla base delle offerte pervenute, la Stazione Appaltante, con	
	determinazione dirigenziale n. 1260 del 25 marzo 2022 (Allegato 6),	
	ha aggiudicato la gara alla società Italgas Reti S.p.A. e ha affidato alla	
	medesima l'esercizio del servizio di distribuzione di gas naturale nei	
	Comuni dell'intero ambito di Torino 1;	
	p) la società Italgas Reti S.p.A. ha preso visione delle reti e degli	
	impianti afferenti al servizio di distribuzione del gas,	
	precedentemente alla gara;	
	q) la società Italgas Reti S.p.A., aggiudicataria della gara " <i>per</i>	
	<i>l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas</i>	
	<i>naturale nell'ambito territoriale Torino 1</i> ", coincide con l'unico	
	gestore uscente del servizio di distribuzione gas in tutti i comuni	
	dell'Ambito le cui concessioni sono scadute;	
	r) la società Italgas Reti S.p.A., in data 13/09/2016 ed in data il	
	15/10/2019, ha versato il corrispettivo per la copertura degli oneri	
	di gara;	

s) la società Italgas Reti S.p.A., in data 12 aprile 2023 ha consegnato la cauzione definitiva richiesta nel bando di gara, impegnandosi a reintegrarla entro 30 giorni lavorativi dalla sua escussione da parte del Delegato (Allegato 7);

t) la società Italgas Reti S.p.A., in data 12 aprile 2023 ha depositato il certificato di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, così come richiesto nel bando di gara (Allegato 8);

u) al momento di stipula del presente contratto, permane disaccordo rispetto ai Comuni di Grugliasco e Torino con riferimento al valore degli impianti in merito alla determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente;

v) al momento di stipula del presente contratto, permane disaccordo rispetto ai Comuni di Moncalieri e Nichelino con riferimento al valore degli impianti in merito alla determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente e in merito alla valorizzazione della quota di devoluzione gratuita spettante ai sopracitati Comuni;

w) al momento di stipula del presente contratto, con riferimento al Comune di Rivoli permane questione in merito alla determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente e in merito al trattamento delle opere a devoluzione gratuita e alla loro eventuale valorizzazione.

x) Con determinazione dirigenziale della Città di Torino, n. 1655 del 6 aprile 2023 è stato approvato lo schema del presente contratto di servizio ai fini della stipulazione

Si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizioni)

1.1 Ai fini del presente contratto, oltre a quelle richiamate in premessa, si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo n.

164/00, nonché le definizioni seguenti:

- **Ambito** è l'ambito territoriale di Torino 1, come descritto nell'allegato al Bando di Gara;

- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- **Bando di Gara** è il bando di gara di cui alla lettera k) delle premesse;

- **Codice di Rete** è il codice di rete per la distribuzione, adottato dal Gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;

- **Comitato di Monitoraggio** è l'organismo composto dai rappresentanti degli Enti Concedenti istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, D.M. 226/11;

- **Contratto** è il presente contratto di servizio;

- **Manutenzione Ordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per la normale conduzione, il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli stessi, ivi comprese, ad esempio, le riparazioni dovute a eventi, anche imprevisti, che possano compromettere la regolazione ed efficiente erogazione del servizio;

• **Manutenzione Straordinaria** è l'insieme degli interventi

che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile

di reti ed impianti;

• **Parti** sono il Delegato e il Gestore;

• **Offerta** è l'offerta presentata dal Gestore, costituita

dall'insieme dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, in base alla cui

valutazione è stata decisa l'aggiudicazione richiamata alla lettera o)

delle Premesse. L'offerta economica è allegata al presente atto e l'offerta

tecnica, non materialmente allegata, è depositata, agli atti d'ufficio del

Comune di Torino (Allegato 9).

• **Piano di Sviluppo degli Impianti** è il documento, redatto

dal Gestore ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 266/11, allegato all'Offerta,

recante la previsione degli interventi di estensione, potenziamento,

adeguamento, ammodernamento e mantenimento in efficienza delle

reti e degli impianti, con conseguente variazione dello Stato di

Consistenza;

• **Stato di Consistenza** è lo stato di consistenza di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.M. 226/11 incluso nella

documentazione di gara (Allegato 10).

Articolo 2

(Oggetto del Contratto)

2.1 Il Contratto disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del

decreto legislativo n. 164/00, i rapporti tra Delegato e Gestore, ai fini

dello svolgimento, in esclusiva, del servizio di distribuzione del gas

naturale nei Comuni compresi nell'Ambito.

2.2 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

Articolo 3

(Principi generali e obblighi di servizio pubblico)

3.1 La distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico le cui modalità di erogazione sono definite dall'Autorità, in coerenza con i criteri definiti dalla legge.

3.2 Il servizio è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal Contratto, in conformità agli indirizzi del Delegato, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche e metriche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

Articolo 4

(Obiettivi generali del servizio)

4.1 Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal Contratto è esercitato per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché dei decreti legislativi n. 164/00 e 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito, "decreto legislativo n. 93/11").

4.2 Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue inoltre, pur nei limiti dell'Offerta, i seguenti obiettivi generali:

a) assicurare la massima diffusione del servizio nel territorio, la

tempestiva distribuzione nelle zone di espansione e la conservazione degli impianti esistenti nella loro piena efficienza;

b) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità e nel rispetto dei livelli di qualità commerciale;

c) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utenti nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità e dal Codice di Rete adottato;

d) promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela della salute e dell'ambiente.

Articolo 5

(Durata del Contratto)

5.1 Il Contratto regola:

a) il periodo di affidamento del servizio aggiudicato ai sensi della lettera o) delle premesse;

b) l'eventuale periodo successivo alla scadenza dell'affidamento, sino alla decorrenza del nuovo affidamento.

5.2 Il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a), dura 12 (dodici) anni decorrenti dalla data di consegna degli impianti ai sensi dell'articolo 7 ossia dal 1° maggio 2023 come da verbale di cui all'art. 7.2. che è allegato al presente contratto.

5.3 Il periodo di cui al comma 5.1, lettera (b), dura sino al perfezionarsi degli adempimenti di cui al comma 6.4.

5.4 Per il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a), il Gestore assume la piena responsabilità del servizio, in coerenza con quanto previsto nel Contratto.

5.5 Per il periodo di cui al comma 5.1, lettera (b), il Gestore garantisce l'ordinato svolgimento e la continuità del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione. Si applicano, a tal fine, gli articoli 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21; i commi 22.1, 23.1, 23.4, 24.1 ad eccezione dello sconto tariffario, 24.2, 24.4, 24.5, 24.6, 25.1; gli articoli 26, 27, 29, 30; i commi 31.1, 31.2, 31.3; l'articolo 32; il comma 33.1, limitatamente al ritardo nella realizzazione degli interventi di cui all'articolo 12, i commi 33.5 e 33.6, nonché gli articoli 35, 36, 37, 38 e 39.

Articolo 6

(Condizioni alla scadenza dell'affidamento)

6.1 Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, di cui al comma 5.1, lettera (a), gli impianti entrano nella disponibilità funzionale del Delegato.

6.2 Il Gestore trasferisce la proprietà dei suoi impianti al gestore subentrante previo pagamento, da parte di quest'ultimo, del valore di rimborso di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00. A tal fine i rappresentanti del Gestore e del Delegato sottoscrivono un apposito verbale, nel quale si dà conto di eventuali modifiche successive all'ultimo aggiornamento dello Stato di Consistenza.

6.3 Dopo la sottoscrizione del verbale di cui al comma 6.2 ed entro i 90 giorni successivi, il Delegato restituisce al Gestore la cauzione definitiva di cui alle premesse sub lettera s).

6.4 Il Delegato consegna gli impianti al gestore subentrante non prima che questi, ove diverso dal Gestore, abbia eseguito il rimborso di

cui al comma 6.2.

PARTE II

OBBLIGHI DELLE PARTI RELATIVI AGLI IMPIANTI

Art. 7

(Consegna degli impianti)

7.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero, se superiore, entro un termine indicativo definito dal Delegato, il Delegato consegna al Gestore gli impianti.

7.2 Delle operazioni di consegna, svolte da soggetti incaricati dalle Parti, è redatto apposito verbale, da redigersi secondo lo schema allegato (Allegato 11), che includerà lo stato di consistenza aggiornato con gli interventi successivi alla pubblicazione del Bando di Gara e con il passaggio di proprietà di porzioni di impianto dal gestore uscente all'Ente Concedente nei casi in cui risulta applicabile la devoluzione gratuita a fine concessione. In particolare, nel verbale di consegna sarà indicato che il Gestore fornirà entro 90 (novanta) giorni lo stato di consistenza degli impianti aggiornato alla data di subentro ed entro i successivi 60 (sessanta) giorni le parti predisporranno le proprie valutazioni. A tal proposito, lo stato di consistenza e le relative valutazioni saranno oggetto di analisi congiunta.

In considerazione dell'esistenza della controversia di cui alle premesse sub lett. u), v) e w), le Parti si impegnano reciprocamente a finalizzare il processo anche di condivisione dei valori di rimborso definitivi entro i successivi 6 (sei) mesi. Decorso tale termine le Parti, qualora non addivenissero ad un accordo, si riservano di attivare ogni e qualsiasi

azione a tutela dei rispettivi diritti ed interessi.

7.3 Alla data della consegna di cui al comma 7.1, decorre il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a).

Articolo 8

(Trasferimento della proprietà degli impianti)

8.1 Tutti i beni strumentali allo svolgimento del servizio di distribuzione e misura nell'Ambito sono descritti nello Stato di Consistenza aggiornato in coerenza con l'art. 7.

8.2 Lo Stato di Consistenza specifica le parti di proprietà dei singoli Enti Concedenti e quelle di proprietà del gestore uscente, in coerenza con l'articolo 7 del D.M. 226/11 ed è corredato dalla cartografia.

8.3 In considerazione della continuità nella gestione come risultante dalle premesse sub lettera q), correlativamente agli adempimenti di cui all'art. 7, ai soli fini della determinazione del valore di rimborso da riconoscere al Gestore alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, si riporta il valore di rimborso relativo al Comune di Rivalta di Torino pari a € 5.257.211,00 come rinvenibile nell'Allegato B al bando di gara. Tale valore sarà oggetto di aggiornamento nel contesto del procedimento di cui all'art. 7.2.

8.4 In relazione ai Comuni per i quali permane la situazione di disaccordo di cui alle premesse sub lett. u), v) e w) le Parti attueranno quanto previsto dall'art.7.2.

Articolo 9

(Trattamento del personale ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali del 21 aprile 2011)

9.1 Il Gestore si impegna ad osservare le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2011, recante *“Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28, del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164”*.

Articolo 10

(Piano di Sviluppo degli Impianti)

10.1 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici e organizzativi, tutti gli interventi descritti nel Piano di Sviluppo degli Impianti, secondo le modalità e i tempi ivi indicati.

10.2 In considerazione del tempo trascorso tra la data di presentazione dell’offerta di gara e la data di avvio della gestione, coincidente con la data di consegna degli impianti, di cui all’art. 7.1, le Parti concordano che gli interventi da realizzare nei primi 12 mesi della gestione sono quelli riportati nell’Allegato 12. Le Parti si impegnano altresì, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del Contratto, a verificare il perdurare della concreta fattibilità degli interventi indicati nel Piano di Sviluppo degli Impianti, al fine di addivenire ad un eventuale aggiornamento dello stesso.

10.3 L’attivazione di eventuali punti di riconsegna previsti nel Piano di Sviluppo degli Impianti avviene secondo i tempi e le modalità previsti dalla regolazione dell’Autorità.

10.4 Fermo restando quanto previsto all’articolo 14, gli interventi dovranno essere realizzati secondo un criterio di razionale sicurezza e

di buona tecnica, in conformità alle normative vigenti.

10.5 Prima di eseguire i lavori, il Gestore deve ottenere tutte le autorizzazioni o i permessi amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia.

10.6 Ai fini di cui al comma 10.1, il Gestore si attiva tempestivamente al fine di rispettare i tempi per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo degli Impianti.

10.7 La proprietà di quanto realizzato ai sensi del presente articolo è del Gestore e sarà trasferita, in accordo con quanto previsto all'articolo 6, al futuro gestore subentrante.

10.8 Nell'attuare il Piano di Sviluppo degli Impianti, il Gestore ha diritto di alienare, per conto degli Enti Concedenti, i beni di proprietà di questi ultimi, qualora ne sia prevista la sostituzione. Di tale attività, il Gestore dà preventiva comunicazione ai proprietari, cui versa, secondo le indicazioni da questi ricevute, l'eventuale ricavato dell'alienazione, al netto delle spese e degli oneri direttamente connessi a tale attività.

10.9 Il Gestore è obbligato alla realizzazione della rete nei Comuni dell'ambito non ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo dell'opera e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell'affidamento, anche se l'intervento non è previsto nel piano di sviluppo iniziale.

10.10 Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera d., del D.M. 226/11, si allega il Prezzario per la Valutazione degli Investimenti Materiali

(Allegato 13).

Articolo 11

(Estensioni della rete non previste dal Piano di Sviluppo degli Impianti)

11.1 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici e organizzativi, nel territorio dei Comuni già metanizzati, estensioni della rete di distribuzione non previste dal Piano di Sviluppo degli Impianti entro i limiti del numero di metri di rete per cliente, individuati nell'Offerta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), D.M. 226/11.

11.2 Le estensioni di cui al comma 11.1 sono realizzate su richiesta dei soggetti interessati, che devono darne comunicazione al Delegato.

11.3 Il Gestore verifica la coerenza della richiesta di cui al comma 11.2 con il criterio di cui al comma 11.1, nonché con le capacità esistenti dell'impianto di distribuzione e della rete di trasporto che lo alimenta, e fornisce una risposta motivata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

11.4 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applicano i commi 10.4, 10.5 e 10.7.

Articolo 12

(Interventi di manutenzione)

12.1 Il Gestore realizza, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle reti e degli impianti previsti nell'Offerta.

12.2 Nel caso di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

non previsti nel Piano presentato in sede di gara, il Gestore li comunica anticipatamente al Delegato, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio, con l'indicazione dei relativi tempi di esecuzione e del numero di clienti finali coinvolti.

12.3 Il Gestore realizza immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, anche non previsti nell'Offerta che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e la continuità del servizio.

12.4 Nell'ambito delle attività di manutenzione, il Gestore assicura, in particolare, i seguenti interventi, da effettuare in coerenza con eventuali disposizioni dell'Autorità:

a) controllo sistematico, periodico e programmato della rete, con attrezzatura e strumentazione ad adeguato livello tecnologico per la ricerca di eventuali dispersioni di gas nonché per la misura del grado di odorizzazione del gas distribuito;

b) manutenzione programmata preventiva, con idonea attrezzatura e strumentazione, delle apparecchiature presenti negli impianti di ricezione e prima riduzione e misurazione del gas (REMI) e negli impianti di riduzione della pressione del gas (GR);

c) verifica e controllo, con idonea attrezzatura e strumentazione del valore di resistenza media di isolamento di una condotta interrata in acciaio e dei sistemi di protezione catodica, così come prevista dalla normativa tecnica vigente.

12.5 Il Gestore, su richiesta del Delegato, comunica a quest'ultimo gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria realizzati nel corso dell'anno precedente, gli interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio con l'indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi e del numero di clienti finali coinvolti. Tali informazioni sono fornite anche su supporto informatico.

12.6 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applicano il comma 10.4 e, limitatamente agli interventi che comportino sostituzione di tutta o di parte dell'impianto esistente, i commi 10.5 e 10.7.

Articolo 13

(Interventi sulla rete stradale)

13.1 Salvo diverse particolari pattuizioni, il Gestore provvede direttamente al ripristino della pavimentazione stradale manomessa in conseguenza delle opere realizzate ai sensi degli articoli 10, 11 e 12.

13.2 I rinterri e i ripristini compiuti ai sensi del comma 13.1 sono effettuati a regola d'arte in accordo con quanto previsto dal regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali applicabile o, ove il regolamento non risulti approvato, nel rispetto dei requisiti minimi individuati nell'Allegato 14.

13.3 Il Gestore che deve compiere qualsiasi lavoro stradale ne dà preavviso all'Ente Concedente interessato e al Delegato, almeno tre giorni prima dell'inizio dei lavori, salvo casi di urgenza quali, a titolo meramente esemplificativo, interventi di ricerca di dispersioni su segnalazione e di riparazioni conseguenti. In quest'ultimo caso, il

Gestore dà comunque tempestiva comunicazione dell'intervento all'Ente Concedente interessato e al Delegato, specificando le ragioni di urgenza.

13.4 Nel caso di strade appartenenti a soggetti diversi dagli Enti Concedenti, il Gestore informa degli interventi di cui ai commi precedenti anche i relativi proprietari, da cui acquisisce il necessario consenso.

Articolo 14

(Prestazioni da parte di terzi)

14.1 Per l'esecuzione materiale degli interventi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 il Gestore può avvalersi, mediante specifici contratti, di soggetti terzi di comprovata esperienza e capacità nel settore, i quali risultino in possesso dei necessari requisiti, in conformità alle disposizioni di cui alla vigente normativa anche in tema di appalti e di prevenzione del fenomeno mafioso.

14.2 Il Gestore risponde comunque degli obblighi derivanti dal Contratto.

Articolo 15

(Aggiornamento dello Stato di Consistenza)

15.1 Con cadenza annuale, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Gestore trasmette al Delegato lo Stato di Consistenza aggiornato con le variazioni derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui agli articoli 10 e 11. Tali informazioni sono fornite anche su supporto informatico.

15.2 In caso di contestazioni relative all'aggiornamento dello Stato di

Consistenza, si procede ai sensi dell'articolo 36.

Articolo 16

(Obblighi di collaborazione e di informazione)

16.1 Il Delegato attua il più efficiente coordinamento con gli Enti Concedenti al fine di assicurare al Gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.

16.2 Ai fini di cui al comma 16.1, il Delegato e il Gestore concordano una procedura per la tempestiva comunicazione di eventuali cedimenti della sede stradale, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da gasdotti appartenenti alle reti di distribuzione.

16.3 Il Delegato, mediante il coordinamento di cui al comma 16.1, e nei limiti delle sue competenze, può assistere il Gestore nel reperire le superfici necessarie per gli interventi di cui alla presente Parte II.

16.4 Gli Enti Concedenti, anche nell'ambito del coordinamento di cui al comma 16.1, e nei limiti delle rispettive competenze, assicurano al Gestore ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi e altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Parte II, e in particolare il rispetto delle tempistiche procedurali.

16.5 Al fine di evitare interferenze materiali o tecniche, o danneggiamenti che possano pregiudicare il regolare e sicuro

funzionamento del servizio, mediante il coordinamento di cui al comma 16.1, il Delegato, ovvero direttamente l'Ente Concedente interessato, assumono presso il Gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare il suolo ed il sottosuolo stradale ove insistono impianti della rete con riferimento anche a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente. Sono a carico dell'Ente Concedente interessato i costi delle eventuali riparazioni che si rendano necessarie in conseguenza di danneggiamenti agli impianti dovuti a lavori di sua pertinenza, eseguiti direttamente e/o tramite terzi.

16.6 Gli spostamenti delle condutture del gas per esigenze dell'Ente Concedente interessato sono effettuati allo stato delle normative vigenti da identificarsi in funzione della tipologia dell'intervento volta per volta eseguito.

16.7 Per i lavori in corrispondenza delle reti di distribuzione che dovessero essere eseguiti da terzi, gli Enti Concedenti eventualmente competenti ad autorizzarne l'esecuzione, nei limiti del possibile, prescrivono ai soggetti richiedenti di:

a) assumere presso il Gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas;

b) preavvisare il Gestore dell'inizio dei lavori, informandolo altresì sulla loro natura;

c) segnalare immediatamente al Gestore gli eventuali danneggiamenti agli impianti.

16.8 Almeno un anno prima della scadenza del Contratto, il Delegato

comunica al Gestore l'avvio della procedura di gara per l'assegnazione del nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00.

16.9 Oltre a quanto previsto ai commi 24.5 e 24.6, nonché all'articolo 31, il Gestore assicura al Delegato e a ciascun Ente Concedente interessato le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio e al numero di clienti finali coinvolti.

16.10 Ai fini di un efficiente svolgimento del servizio, le Parti collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessarie all'esercizio delle reciproche competenze.

16.11 Per le finalità di cui al comma 16.10, il Gestore è tenuto, su richiesta del Delegato, a rendere disponibili anche mediante comunicazione per via telematica, tutte le informazioni necessarie per consentire l'esercizio ai Comuni delle diverse funzioni di controllo e vigilanza del contratto di servizio nel territorio di riferimento.

16.12 Le informazioni di cui al comma 16.11 sono identificate mediante specifico accordo, integrativo del Contratto, tra Gestore e Delegato, su richiesta di quest'ultimo entro 12 mesi dalla sottoscrizione.

16.13 Il Gestore si obbliga a fornire al Delegato, secondo termini e modalità da quest'ultimo definiti, il riepilogo analitico dei dati di consumo relativi ai contratti di fornitura stipulati dai Comuni facenti parte dell'Ambito.

16.14 Il Delegato ed il Gestore si impegnano alla massima disponibilità nello scambio di informazioni e dati per la verifica e l'aggiornamento dello stato di consistenza delle reti.

PARTE III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 17

(Principi generali)

17.1 Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell'Autorità in materia di:

- a) sicurezza e continuità del servizio;
- b) livelli specifici e generali di qualità del servizio;
- c) tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell'erogazione del servizio;
- d) condizioni di accesso e prestazioni rese nell'ambito dell'erogazione del servizio;
- e) criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento;
- f) efficienza energetica;
- g) standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori.

17.2 In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente comma 17.1, il Gestore svolge il servizio sulla base delle disposizioni del Codice di Rete.

17.3 Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il Gestore è altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente Parte

III, nonché a quanto previsto nell'Offerta.

Articolo 18

(Codice di Rete)

18.1 Il Gestore, con decorrenza dalla data di consegna degli impianti, applica il proprio Codice di Rete all'Ambito.

18.2 Con riferimento all'Ambito, il Gestore modifica i documenti allegati al Codice di Rete (Allegato 15), per gli aspetti di cui ai commi 19.4, 22.2, 23.2, 24.1, 24.3, 25.2, in coerenza con l'Offerta. Tali modifiche sono tempestivamente trasmesse all'Autorità per l'approvazione.

18.3 Il Gestore può sottoporre all'Autorità ulteriori proposte di modifica del Codice di Rete che si rendessero necessarie in ragione della specificità della gestione e degli impianti.

18.4 Le proposte di cui al comma 18.3 sono trasmesse al Delegato almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Autorità. Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il Delegato può presentare al Gestore le proprie osservazioni, sentito eventualmente anche il Comitato di Monitoraggio. Se il Gestore non ritiene di accogliere tali osservazioni ne dà comunicazione motivata entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Articolo 19

(Connessione dei clienti finali alla rete di distribuzione)

19.1 Il Gestore ha l'obbligo di connettere alla rete da questi gestita chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie alla connessione del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili, nel rispetto dei criteri tecnico-economici definiti dall'Autorità.

19.2 Il Gestore realizza le opere di connessione che collegano, senza soluzione di continuità, la rete di distribuzione sino al contatore del cliente finale compreso. Alla realizzazione di tali opere, si applicano i commi 10.4, 10.5, 10.7.

19.3 Per la realizzazione delle opere di connessione il Gestore applica i corrispettivi di riferimento (indicati in sede di gara come da Allegato 16) praticando lo sconto formulato nell'Offerta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.M. 226/11.

19.4 I corrispettivi di cui al comma 19.3 sono riportati nel prezzario pubblicato dal Gestore ai sensi del Codice di Rete (Allegato 15), con separata evidenza rispetto ad altri ambiti in cui eventualmente il Gestore opera.

Articolo 20

(Principi generali in materia di accesso al servizio)

20.1 Il Gestore consente l'accesso al servizio agli utenti, che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni definite dall'Autorità, nel rispetto del principio generale di non discriminazione.

20.2 Il Gestore si astiene da qualunque comportamento, contrario ai principi di correttezza e buona fede, che possa ostacolare o ritardare l'accesso al servizio, soprattutto nel caso di nuovi utenti o di società non appartenenti al medesimo gruppo societario del Gestore.

Articolo 21

(Erogazione del servizio)

21.1 Il Gestore eroga il servizio secondo le disposizioni definite dall'Autorità, nel rispetto del principio generale di non discriminazione.

21.2 Nell'ambito dell'erogazione del servizio, il Gestore adempie, per quanto di sua competenza, alle previsioni funzionali ad assicurare il bilanciamento del sistema del gas, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi informativi previsti dalla regolazione del c.d. *settlement* nei confronti delle imprese di trasporto.

21.3 Per i prelievi di gas che si verificano presso punti di riconsegna in assenza di un utente, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 93/11, il Gestore, nell'ambito della sua responsabilità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, eroga il servizio di default, secondo le modalità definite dall'Autorità.

Articolo 22

(Qualità del servizio)

22.1 Nell'erogazione del servizio, il Gestore assicura i livelli di qualità tecnica e commerciale definiti dalle disposizioni dell'Autorità.

22.2 Oltre a quanto previsto al comma 22.1, il Gestore garantisce i livelli incrementali di qualità nei termini indicati dall'Offerta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.M. 226/11.

22.3 I livelli di cui al comma 22.2 sono resi pubblici dal Gestore con separata evidenza rispetto a quelli stabiliti dall'Autorità o previsti in altri ambiti in cui il gestore opera.

Articolo 23

(Criteri di sicurezza)

23.1 Il Gestore svolge il servizio in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa, anche tecnica, vigente in materia e in coerenza con

la regolazione dell'Autorità.

23.2 Oltre a quanto previsto al comma 23.1, il Gestore garantisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.M. 226/11, i livelli incrementali nei termini indicati dall'Offerta, rispetto ai livelli minimi definiti dall'Autorità in materia di ispezione della rete, chiamate di pronto intervento, odorizzazione effettuate.

23.3 I livelli di cui al comma 23.2 sono resi pubblici dal Gestore con separata evidenza rispetto a quelli stabiliti dall'Autorità o previsti in altri ambiti in cui il gestore opera.

23.4 Qualora, in seguito alle verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, l'ufficio comunale o provinciale competente richieda al Gestore di sospendere l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, il Gestore vi provvede nei 30 (trenta) giorni successivi dalla richiesta, dandone tempestiva comunicazione al Delegato e all'eventuale utente titolare del punto di riconsegna interessato.

Articolo 24

(Tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell'ambito dell'erogazione del servizio)

24.1 Per l'erogazione del servizio, il Gestore applica le tariffe determinate dall'Autorità, eventualmente ridotte secondo i criteri indicati nell'Offerta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del

D.M. 226/11.

24.2 Per le prestazioni non remunerate dalla tariffa di cui al comma 24.1, il Gestore applica i corrispettivi definiti e resi pubblici sulla base del proprio Codice di Rete salvo diversa regolazione dell'Autorità.

24.3 Oltre a quanto previsto al comma 24.2, per le prestazioni ivi richiamate, il Gestore applica corrispettivi coerenti con quanto formulato nell'offerta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.M. 226/11.

24.4 Le tariffe e i corrispettivi applicati ai sensi dei commi 24.1 e 24.3 sono riportati nel prezzario pubblicato dal Gestore ai sensi del Codice di Rete (Allegato 15), con separata evidenza rispetto ad altri ambiti in cui eventualmente il Gestore opera.

24.5 Il Delegato ha diritto di chiedere in qualsiasi momento al Gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi al calcolo delle tariffe e/o dei corrispettivi applicati. Il Gestore è tenuto a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

24.6 Oltre a quanto previsto al comma 24.5, il Gestore trasmette al Delegato i dati necessari alla determinazione della tariffa, contestualmente al loro invio all'Autorità.

Articolo 25

(Investimenti di efficienza energetica)

25.1 Il Gestore consegue gli obiettivi annuali di efficienza energetica previsti dalla normativa di riferimento, in coerenza con la medesima normativa e con la regolazione dell'Autorità.

25.2 Oltre a quanto previsto dal comma 25.1, il Gestore effettua gli investimenti di efficienza addizionali, definiti nell'Offerta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e), del D.M. 226/11, secondo le modalità stabilite dall'Autorità.

PARTE IV

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO

Articolo 26

(Corrispettivo per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio)

26.1 Il Gestore versa annualmente al Delegato un corrispettivo a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dagli Enti Concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.

26.2 Il corrispettivo di cui al comma 26.1 è pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località per i servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, come determinati dall'Autorità.

26.3 Il corrispettivo è versato dietro presentazione di idonee pezze giustificative da parte del Delegato entro il 31 del mese di maggio di ogni anno ed è calcolato sulla base dei valori di cui al comma 26.2 relativi all'anno precedente. Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, il Delegato rilascia al Gestore quietanza del versamento effettuato.

Articolo 27

(Corrispettivo per la gestione di impianti di proprietà degli Enti

Concedenti)

27.1 Agli Enti Concedenti proprietari degli impianti o di porzioni di essi, il Gestore corrisponde annualmente la remunerazione del relativo capitale investito netto.

27.2 Il corrispettivo di cui al comma 27.1 è calcolato applicando al valore del relativo capitale investito netto, rivalutato annualmente, il tasso di remunerazione riconosciuto dall'Autorità nella regolazione tariffaria per l'anno in esame. Il corrispettivo è calcolato per ciascun proprietario in coerenza con la suddivisione riportata nell'Allegato B del Bando di Gara.

27.3 Il corrispettivo è versato, dietro presentazione di idonee pezze giustificative da parte degli Enti Concedenti, entro il 31 del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il primo anno di gestione, l'importo è quello definito nel Bando di Gara. Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, ogni Ente Concedente proprietario rilascia al Gestore quietanza del versamento effettuato.

Articolo 28

(Corrispettivi per l'affidamento del servizio)

28.1 Il Gestore versa annualmente a ciascun Ente Concedente un corrispettivo pari alla quota, identificata nell'Offerta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), del D.M. 226/11, della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura inerente al proprio territorio comunale e della relativa quota di ammortamento annuale.

28.2 Il corrispettivo di cui al comma 28.1 è versato, dietro

presentazione di idonee pezze giustificative da parte degli Enti Concedenti, entro il 31 del mese di maggio di ogni anno ed è calcolato sulla base dei valori di remunerazione del capitale e della relativa quota di ammortamento annuale relativi all'anno precedente.

28.3 Il Gestore versa, dietro presentazione di idonee pezze giustificative da parte degli Enti Concedenti, un corrispettivo per i titoli di efficienza energetica relativi agli impegni addizionali di cui al comma 25.2, determinato ai sensi del D.M. 226/11, secondo le modalità ivi previste.

28.4 Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al versamento effettuato ai sensi dei commi 28.3 ogni Ente Concedente rilascia al Gestore relativa quietanza.

Articolo 29

(Oneri per l'occupazione degli spazi pubblici)

29.1 Il Gestore, per la porzione degli impianti di sua proprietà, è tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale dovuto ai sensi di quanto disposto dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160, in relazione all'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico.

PARTE V

CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI

Articolo 30

(Comitato di Monitoraggio)

30.1 Il Comitato di Monitoraggio coadiuva il Delegato nella sua funzione di controllo operando anche sulla base di autonome

iniziative, delle quali tiene comunque informato il Delegato.

30.2 Il Comitato di Monitoraggio è composto esclusivamente da rappresentanti degli Enti Concedenti, in numero massimo di 15 (quindici), selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità.

30.3 Il Comitato di Monitoraggio adotta un regolamento di organizzazione e funzionamento e può operare senza particolari formalità.

30.4 Il Delegato comunica al Gestore i nominativi dei componenti del Comitato di Monitoraggio, ogni modifica della composizione, nonché l'eventuale regolamento di cui al comma 30.3 e i suoi aggiornamenti.

Articolo 31

(Controlli)

31.1 Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il Delegato e il Comitato di Monitoraggio possono svolgere nei confronti del Gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo.

31.2 In particolare, il Delegato e il Comitato di Monitoraggio hanno il diritto di:

- a) chiedere e ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti e informazioni sullo svolgimento del servizio;
- b) accedere alle reti e agli impianti, anche avvalendosi di terzi

	all'uopo incaricati, con un preavviso minimo di 5 (cinque)	
	giorni lavorativi.	
	31.3 Il Gestore assicura la massima collaborazione agli incaricati del	
	Delegato nonché agli incaricati/componenti del Comitato di	
	Monitoraggio.	
	31.4 Salvo quanto previsto dall'articolo 12 e dal comma 24.6, il	
	Gestore trasmette annualmente al Delegato, entro il 31 maggio	
	dell'anno successivo a quello di riferimento, le seguenti	
	informazioni.	
	a) il dettaglio dei lavori effettuati nel corso dell'anno	
	precedente in attuazione del Piano di Sviluppo degli Impianti;	
	b) il dettaglio dei livelli di qualità conseguiti, completo degli	
	elementi necessari per verificare l'adempimento delle	
	obbligazioni di cui al comma 22.2;	
	c) il dettaglio dei livelli di sicurezza conseguiti, completo degli	
	elementi necessari per verificare l'adempimento delle	
	obbligazioni di cui al comma 23.2;	
	d) il dettaglio degli investimenti di efficienza energetica	
	effettuati, completo degli elementi necessari per verificare	
	l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 25.2, che	
	sono anche comunicati all'Autorità.	
	I dati, i relativi formati e le modalità di trasmissione devono essere	
	conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. Codice	
	dell'amministrazione digitale e in particolare a quanto previsto dall'art	
	50-quater.	

Articolo 32

(Contestazione degli inadempimenti)

32.1 Fermo restando quanto stabilito all'art. 2, comma 7, dal D.M. n. 226/11, gli inadempimenti del Gestore alle obbligazioni contrattuali sono contestati dal Delegato mediante l'invio, tramite PEC - posta elettronica certificata, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Se l'inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata anche a quest'ultima.

32.2 Entro 20 giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare al Delegato le proprie osservazioni.

32.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Delegato può diffidare il Gestore a provvedere, fissandogli un congruo termine. Nel caso in cui oggetto della contestazione sia l'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 22.2, 23.2, 25.2, il Delegato si limita a chiedere il pagamento delle penali di cui ai commi 33.2, 33.3, 33.4, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 34.1.

32.4 Qualora l'inadempimento derivi dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità da quest'ultima accertata con provvedimento sanzionatorio, il Delegato ha facoltà di procedere direttamente alla diffida di cui al comma 32.3, senza il preventivo adempimento di cui ai commi 32.1 e 32.2.

Articolo 33

(Penali per l'inadempimento)

33.1 In caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 12, per cause dipendenti dal Gestore, l'inutile decorrenza del termine di cui al comma 32.3 comporta l'obbligo di pagamento da parte del Gestore nei confronti del Delegato di euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, con un massimo di euro 1.000.000,00, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, nonché quanto previsto all'articolo 34.

33.2 Il mancato conseguimento dei livelli incrementali di cui al comma 22.2 comporta l'obbligo di pagamento da parte del Gestore nei confronti del Delegato di euro 100.000,00. Il pagamento è effettuato entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di diffida di cui al comma 32.3. (vedi art. 14 c. 6 del DM 226/11)

33.3 Il mancato conseguimento dei livelli incrementali di cui al comma 23.2 comporta l'obbligo di pagamento da parte del Gestore nei confronti del Delegato di euro 100.000,00. Il pagamento è effettuato entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di diffida di cui al comma 32.3.(vedi art. 14 c. 6 del DM 226/11)

33.4 La mancata realizzazione degli investimenti di cui al comma 25.2 comporta l'obbligo di pagamento da parte del Gestore nei confronti del Delegato degli importi di cui all'articolo 13, comma 5, del D.M. 226/11, nei termini ivi previsti, nonché di una penale pari a 0,03% dell'importo contrattuale.

33.5 Fatto salvo quanto previsto dal comma 33.1 e dall'articolo 34, in ogni caso di ritardo o di inadempimento delle obbligazioni, l'inutile

decorrenza del termine per porvi rimedio, fissato ai sensi del comma 32.3, comporta per il Gestore l'obbligo di pagamento nei confronti del Delegato di una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 10% dell'importo contrattuale calcolato pro quota die, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

33.6 Con cadenza biennale dalla data di decorrenza del Contratto, il valore delle penali di cui al presente articolo è aggiornato in base all'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), determinato al 31 dicembre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dal Ministero del Tesoro.

Articolo 34

(Clausola risolutiva espressa)

34.1 Il Contratto si risolve di diritto:

- a) Nel caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 10 e 12, per cause dipendenti dal Gestore, protratto per più di 60 giorni oltre il termine di cui al comma 32.3, qualora gli interventi oggetto del ritardo riguardino il 50% dei punti di riconsegna che il Gestore avrebbe dovuto realizzare, ovvero qualora il ritardo sia ripetuto un numero pari o superiore a 3 volte nel corso di 3 anni;
- b) nel caso di mancato rispetto dell'obbligazione di cui al comma 24.6;
- c) nel caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive di uno dei corrispettivi di cui alla Parte IV;
- d) nel caso in cui il Gestore non ripristini, entro i 30 giorni

	lavorativi successivi, la cauzione definitiva nell'importo	
	iniziale, quando questa sia stata escussa dal Delegato;	
	e) in caso di mancato rispetto per tre anni consecutivi dei	
	livelli incrementali di cui ai precedenti commi 22.2 e 23.2,	
	qualora i livelli conseguiti siano inferiori a un valore soglia	
	(Allegato 17) calcolato con le modalità previste dall'articolo	
	14, comma 7, del D.M. 226/11;	
	f) in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, salvo	
	quanto previsto all'articolo 38.	
	g) per carenza anche sopravvenuta dei requisiti dichiarati in	
	sede di partecipazione alla gara.	
	34.2 La dichiarazione con cui il Delegato intende valersi della clausola	
	risolutiva espressa è effettuata con le forme previste dal comma	
	32.1.	
	34.3 Per il periodo successivo alla dichiarazione di cui al comma 34.2,	
	sino alla decorrenza del nuovo affidamento, il Gestore resta tenuto	
	al rispetto delle disposizioni richiamate al comma 5.5.	
	Articolo 35	
	(Responsabilità nei confronti di terzi)	
	35.1 In ogni caso di inadempimento, il Gestore tiene indenne il Delegato	
	e ogni Ente Concedente dagli oneri sostenuti per risarcimenti o	
	indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.	
	Articolo 36	
	(Controversie di natura tecnica)	
	36.1 Le controversie aventi a oggetto questioni che non determinino	

l'insorgenza di una controversia ai sensi del comma 37.1 e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d'accordo tra le Parti.

36.2 In caso di mancato accordo, la Parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Delegato.

36.3 L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le Parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le Parti.

Articolo 37

(Clausola compromissoria)

37.1 Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto sono deferite a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Gestore, uno dal Delegato ed il terzo arbitro, con funzione di presidente del collegio, nominato di comune accordo tra le Parti.

37.2 In mancanza di accordo sulla nomina del terzo arbitro, la Parte più diligente può rivolgersi a tal fine al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Delegato.

37.3 L'arbitrato ha sede nella città in cui ha sede il Delegato.

37.4 Il collegio arbitrale costituito ai sensi dei commi 37.1 e 37.2 giudica secondo diritto.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

(Trasformazioni societarie che interessino il Gestore)

38.1 Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, del D.M. 226/11, il Gestore può essere oggetto di processi di fusione o acquisizione societarie, delle quali è data tempestiva informazione al Delegato.

Articolo 39

(Norme applicabili)

39.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al Contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità, degli Enti Concedenti e di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.

39.2 Si applicano al Gestore anche gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/10.

Articolo 40

(Spese contrattuali)

40.1 Le spese dipendenti e conseguenti dalla stipula del Contratto sono a totale carico del Gestore.

40.2 Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto, il Delegato restituisce al Gestore la cauzione provvisoria di cui all'articolo 9, comma 5, del D.M. 226/11.

40.3 Il presente atto è soggetto all'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Allegati, anche eventualmente non materialmente:

- All.1 Delibere comuni approvazione convenzione
- All.2 Determina approvazione atti di gara
- All.3 Bando di gara approvato
- All.4 Disciplinare di gara approvato
- All.5 Estratto Allegato B al Bando di gara
- All.6 Determina di aggiudicazione della gara
- All.7 Cauzione definitiva
- All.8 Polizza assicurativa
- All.9 Offerta dell'aggiudicatario:
 - 9.A non materialmente (fatta eccezione per l'indice dell'offerta tecnica ed il verbale della seduta pubblica della commissione del 24 luglio 2020), l'Offerta tecnica (cfr. art. 1.1 sub "Offerta")
 - 9.B materialmente, l'Offerta economica (cfr. art. 1.1 sub "Offerta")
- All.10 Stati di consistenza al 31-12-2016
- All.11 Schema di verbale di consegna redatto in conformità dell'art. 7
- All.12 Interventi da realizzare nei primi 12 mesi di gestione
- All.13 Prezzario per la Valutazione degli Investimenti Materiali
- All.14 Regolamento per la manomissione suolo pubblico dei comuni
- All.15 Addendum al Codice di Rete del Gestore appartenenti all'Atem Torino1

- All.16 Corrispettivi per prestazioni di servizio all'utenza

- All.17 Valore soglia ai fini della decadenza del contratto

INDICE

PREMESSE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Oggetto del Contratto

Articolo 3 Principi generali e obblighi di

servizio pubblico

Articolo 4 Obiettivi generali del servizio

Articolo 5 Durata del Contratto

Articolo 6 Condizioni alla scadenza dell'affidamento del servizio

PARTE II – OBBLIGHI DELLE PARTI RELATIVI AGLI IMPIANTI

Articolo 7 Consegna degli impianti

Articolo 8 Trasferimento della proprietà degli impianti

Articolo 9 Trattamento del personale ai sensi del decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2011

Articolo 10 Piano di Sviluppo degli Impianti

Articolo 11 Estensione della rete non prevista dal Piano di Sviluppo
degli Impianti

Articolo 12 Interventi di manutenzione

Articolo 13 Interventi sulla rete stradale

Articolo 14 Prestazioni da parte di terzi

Articolo 15 Aggiornamento dello Stato di Consistenza

Articolo 16 Obblighi di collaborazione e di informazione

PARTE III -MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 17 Principi generali

Articolo 18 Codice di Rete

Articolo 19 Connessione dei clienti finali alla rete di distribuzione

Articolo 20 Principi generali in materia di accesso al servizio

Articolo 21 Erogazione del servizio

Articolo 22 Qualità del servizio

Articolo 23 Criteri di sicurezza

Articolo 24 Tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell'ambito dell'erogazione del servizio

Articolo 25 Investimenti di efficienza energetica

PARTE IV - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO

Articolo 26 Corrispettivo per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio

Articolo 27 Corrispettivo per la gestione di impianti di proprietà degli Enti Concedenti

Articolo 28 Corrispettivi per l'affidamento del servizio

Articolo 29 Oneri per l'occupazione degli spazi pubblici

PARTE V - CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI

Articolo 30 Comitato di Monitoraggio

Articolo 31 Controlli

Articolo 32 Contestazione degli inadempimenti

Articolo 33 Penali per l'inadempimento

Articolo 34 Clausola risolutiva espressa

Articolo 35 Responsabilità nei confronti di terzi

Articolo 36 Controversie di natura tecnica

Articolo 37 Clausola compromissoria

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 Trasformazioni societarie che interessino il Gestore

Articolo 39 Norme applicabili

Articolo 40 Spese contrattuali

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su supporto informatico su pagine quarantasei da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza unitamente agli allegati mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me Notaio verificata, essendo le ore undici e quindici.

Quindi io Notaio ho apposto la mia firma digitale.

Comune: Firmato digitalmente da Stefania CAMPAGNOLO

Italgas Reti: Firmato digitalmente da Pier Lorenzo DELL'ORCO

Firmato digitalmente dal Notaio Roberto GRASSI REVERDINI

Registrato a Torino D.P. 2 il 19 aprile 2023 al n. 17118 se-

rie 1T.

Copia conforme all'originale.

TORINO, 20 APRILE 2023